BONUS PUBBLICITA' 2020

È stato pubblicato, sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il nuovo modello, con le relative istruzioni, per presentare la domanda per richiedere il **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020**.
L'aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito delle novità apportate dall'articolo 186 del Decreto "Rilancio", che ha incrementato la misura del "bonus pubblicità" spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020

Il D.L. n. 34/2020 ha modificato la disciplina del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, introducendo regole straordinarie per il 2020 innalzando la percentuale del credito d'imposta spettante dal 30% al **50% del valore complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020** (e non più delle solo spese incrementali) e prevedendo, solo per l'anno 2020, che non sia necessario rispettare il requisito dell'incremento degli investimenti pari almeno al 1% rispetto all'anno precedente.
L'agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie.

Per accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare:

- un modello denominato "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- una "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" al fine di dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

La modulistica deve essere presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Verranno comunque tenute in considerazioni le domande trasmesse tra il 1° e il 31 marzo 2020 (scadenza originaria).

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, **sono agevolabili** gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

Sono escluse le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

INVESTIMENTI INCREMENTALI

Per l'anno 2020, non rileva il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche:

- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;

- i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In seguito alle nuove disposizioni introdotte, è prevista una nuova finestra temporale per l'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso (prenotazione) al credito d'imposta: **per l'anno 2020, la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020**.
Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri.
È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020.

Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l'importo del credito d'imposta ricalcolato sono disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.

Ai fini della concessione dell'agevolazione risulta irrilevante l'ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

La **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato, dovrà essere presentata con la stessa modalità telematica invece nei termini ordinari (dal 1° al 31 gennaio 2021), salvo diversa indicazione.
A tal proposito si rammenta che **l'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti**.
Indicativamente nel mese di aprile dell'anno successivo viene pubblicato l'elenco dei beneficiari con la percentuale del credito spettante.

UTILIZZO DEL CREDITO

Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d'imposta è riconosciuto con provvedimento di ammissione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal 5° (quinto)

giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a € 150.000,00 - fatta salva l'ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. 52 L. n. 190/2012) il credito d'imposta può essere fruito - mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate - a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. n. 159/2011.

Il codice tributo da utilizzare è "6900", istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/2019 (quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di concessione del credito).
Per completezza si segnala che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e ai periodi di imposta successivi fino alla conclusione dell'utilizzo.
Inoltre è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap.

Cordiali saluti.

Roma, 11 settembre 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELBORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA